



TRIBUNALE DI CATANIA

Prima sezione civile

nella causa civile iscritta al n. r.g. **521/2014** promossa da:

nato a Siby (Mali)

rappresentato e difeso dall'avv. R.

Campochiaro,

ATTORE

contro

**MINISTERO DELL'INTERNO - COMMISSIONE CENTRALE PER IL RICONOSCIMENTO
DELLO STATUS DI RIFUGIATO (C.F. 10102436574),**

CONVENUTO contumace

Letto il ricorso presentato il 16.1.2014 dal ricorrente ai sensi dell'art. 35 del Decr. Lgs. n. 25/2008, avverso il provvedimento di diniego della protezione internazionale notificata il 19.12.2013 ed emessa dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Siracusa – sezione distaccata di Mineo;
sciogliendo la riserva precedentemente formulata;

OSSERVA

Con ricorso avanzato ai sensi dell'art. 35 D.Lgs 25/2008, il ricorrente ha chiesto al Tribunale di accertare il proprio diritto a vedersi riconosciuto lo status di rifugiato, ovvero la protezione sussidiaria di cui agli artt. 14 e 17 D.Lgs 251/2007, ovvero il diritto di asilo ex art. 10 Cost. dopo essersi visto rigettare analoga domanda del 5.1.2009 in cui aveva declinato diverse generalità

La possibilità di proporre nuova istanza, subordinata alla ricorrenza di “nuovi elementi”, è disciplinata dall'art. 29, comma 1, lett. b, d. lgs.n 25/2008 che prevede, oltre alla sopravvenienza di nuovi fatti di persecuzione o comunque costitutivi del diritto alla protezione stessa, successivi al rigetto della prima domanda, anche la produzione di prove



dei fatti costitutivi (purchè il richiedente non abbia potuto senza sua colpa produrle in precedenza) e il mutamento della situazione del paese di provenienza.

Nella vicenda in oggetto, la nuova domanda è ammissibile in quanto il ricorrente ha dedotto nuove circostanze (spiegando di aver declinato false generalità la prima volta in quanto alcuni compagni di viaggio gli avevano consigliato di fingersi guineano atteso che, dichiarando la corretta provenienza dal Mali, non avrebbe mai ottenuto la protezione richiesta) e prodotto nuova documentazione a corredo (fra cui un certificato dell'estratto di nascita, una carta d'identità e un certificato dell'ambasciata del Mali attestante, dopo una sua intervista, che "l'interessato è effettivamente maliano").

Deve dichiararsi, inoltre, la contumacia della Commissione Territoriale competente, non costituitasi, sebbene sia stato ritualmente notificato l'atto introduttivo del presente giudizio. Quanto alla richiesta di accertamento dello status di rifugiato politico, è noto che il [D.Lgs. n. 251 del 19.11.2007](#) ha disciplinato, in attuazione della [direttiva 2004/83/CE](#), il riconoscimento allo straniero della qualifica di rifugiato o del diritto alla protezione sussidiaria in base ai principi già contenuti nella Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 (ratificata con [legge 24 luglio 1954, n. 722](#), e modificata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967, ratificato con [legge 14 febbraio 1970, n. 95](#));

L'art. [2](#) del citato [D.Lgs. 251/2007](#) definisce "rifugiato" il "cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, ferme le cause di esclusione di cui all'articolo 10" (lett. e dell'art. 2).

L'art. [7](#) del [D.Lgs. n. 251/07](#) ha specificato che gli "atti di persecuzione" devono essere sufficientemente gravi, per la loro natura o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani e possono, in via esemplificativa, essere costituiti da atti di violenza fisica e psichica (anche sessuale), provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia o giudiziari discriminatori per la loro natura o per le modalità di applicazione; azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie; rifiuto dei mezzi di tutela giuridica; azioni giudiziarie in conseguenza di rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto quando questo possa comportare la commissione di crimini; atti specificamente diretti contro un genere sessuale o contro l'infanzia.



A sua volta, l'art. 5 chiarisce che responsabili di tali atti possono essere tanto lo Stato che partiti o organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio, od anche soggetti non statuali, se i primi o le organizzazioni internazionali non possono o non vogliono fornire protezione contro persecuzioni o danni gravi.

Alla luce della superiore normativa, si ricava che "requisito essenziale per il riconoscimento dello "status" di rifugiato è il fondato timore di persecuzione "personale e diretta" nel Paese d'origine del richiedente, a causa della razza, della religione, della nazionalità, dell'appartenenza ad un gruppo sociale ovvero per le opinioni politiche professate.

Ciò premesso, occorre tenere conto di quanto sostenuto recentemente dal Supremo Collegio, in punto di onere della prova - il quale ha invero affermato che, in tema di riconoscimento dello status di rifugiato, i principi che regolano l'onere della prova, incombente sul richiedente, devono essere interpretati secondo le norme di diritto comunitario contenute nella Direttiva C.E. 83/2004, e che, per il legislatore comunitario, l'autorità amministrativa esaminante ed il Giudice devono svolgere un ruolo attivo nell'istruzione della domanda, disancorato dal principio dispositivo proprio del giudizio civile ordinario e libero da preclusioni o impedimenti processuali, oltre che fondato sulla possibilità di assumere informazioni ed acquisire tutta la documentazione necessaria. Ne consegue che deve ravvisarsi un dovere di cooperazione del Giudice nell'accertamento dei fatti rilevanti ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato ed una maggiore ampiezza dei suoi poteri istruttori officiosi (Cass. sez. un. 17 novembre 2008 n. 27310).

Tanto chiarito in via generale, nella vicenda in oggetto, il ricorrente, avrebbe dedotto – con una dichiarazione allegata non sottoscritta cui rinvia l'atto introduttivo- di esser fuggito dalla città di Kidal per fuggire dai ribelli Touareg che combattono il governo maliano per l'autonomia di una zona che si chiama Azawad.

Dette allegazioni, in assenza di un benché minimo riscontro sulla veridicità della narrazione del richiedente il quale già una prima volta ha raccontato il falso, non possono ritenersi convincenti e, pertanto, deve ritenersi che non sussistano i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, in quanto alcun fatto o condotta che integri un atto di persecuzione "personale e diretta" nel Paese d'origine del richiedente, a causa della razza, della religione, della nazionalità, dell'appartenenza ad un gruppo sociale ovvero per le opinioni politiche professate è stato dal ricorrente allegato e provato.

Relativamente alla domanda di asilo, va osservato che su tale questione si è verificata una complessa evoluzione normativa e giurisprudenziale che ora comunque ha trovato



definitiva chiarificazione nel citato d.lvo n. 25/08. Invero, mentre le prime pronunzie adottate dal S.C. in ordine all'art. 10 Cost. ebbero ad affermare il carattere immediatamente precettivo e la conseguente immediata operativita' della disposizione costituzionale (Cass. 1997/4674; Cass. 1999/907). In tempi recenti, tuttavia, con numerose decisioni, tutte di segno conforme, la questione relativa ai presupposti processuali ed al contenuto dello status di rifugiato e della posizione soggettiva del richiedente asilo politico, ai sensi dell'art. 10 Cost., e' stata riesaminata dal S.C. che ha effettuato un significativo revirement rispetto al precedente orientamento giurisprudenziale piu' risalente nel tempo. Infatti, con le sentenze n. 25028 del 25/11/2005, nn. 26278 e 26279 del 2/12/2005 e nn. 3845 e 3846 del 22/2/2006, tutte di analogo tenore, il S.C. ha affermato che, in assenza di una legge organica sull'asilo politico attuativa del dettato dell'art. 10 terzo comma della Cost., ed in considerazione del fatto che le varie leggi succedutisi nel tempo hanno compiutamente regolato soltanto la categoria del rifugiato politico e configurato la domanda di asilo come esclusivamente finalizzata al riconoscimento di tale qualifica, il diritto contemplato dalla disposizione in esame deve intendersi non tanto come un diritto all'ingresso alla permanenza ed al soggiorno nel territorio dello Stato, quanto piuttosto come il diritto dello straniero ad accedervi al solo fine di essere ammesso alla procedura amministrativa di riconoscimento dello status di rifugiato e non ha contenuto legale diverso e piu' ampio del diritto ad ottenere un permesso di soggiorno temporaneo per la durata dell'istruttoria della relativa pratica.

In particolare, e' stato affermato che il Giudice ordinario non puo' essere adito in via diretta ma soltanto in sede di opposizione e solo dopo che si e' concluso il procedimento amministrativo predisposto per la relativa domanda. Inoltre, con il D.lvo n. 25/08 (di attuazione della direttiva 2005/85/CE ,concernente le norme procedurali di riconoscimento dello status di rifugiato) è stato chiarito (*art.2 lett.b*), che si intende per domanda di asilo "*la domanda diretta ad ottenere lo status di rifugiato o lo status di protezione umanitaria*" e che "*il richiedente è ammesso a rimanere nel territorio...fino alla definizione della commissione territoriale*".

Pertanto, l'autonoma domanda di asilo proposta sul punto dal ricorrente non puo' trovare accoglimento, essendo stata rigettata la domanda diretta ad ottenere lo status di rifugiato, cui va equiparata la domanda di asilo.

Relativamente alla richiesta di protezione sussidiaria, il dato normativo di riferimento prevede che "persona ammissibile alla protezione sussidiaria" è il "cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti



sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dal presente decreto e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese" (lett. g dell'art. 2), sempre che non ricorra una delle ragioni di esclusione della protezione sussidiaria previste dall'art. 16. A norma dell'art. 14 del medesimo D.Lgs., "ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, sono considerati danni gravi: a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine; c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale";

In effetti, occorre, considerare, al riguardo, che il paese d'origine del richiedente – Mali - nelle deliberazioni dell'ACNUR – da tenere in questa sede in dovuta considerazione poiché lo stesso legislatore all'art.8 comma 3 d.lvo n.25/08 prevede che le domande vadano esaminate “sulla base dei dati forniti dall'ACNUR” (Alto Commissariato delle N. U. per i rifugiati) alla Commissione nazionale la quale deve altresì assicurare che dette informazioni siano fornite agli organi giurisdizionali chiamati a pronunciarsi su impugnazioni di decisioni negative - risulta inserito tra quelli a rischio derivante dalla violenza indiscriminata di grave instabilità, considerando che dallo scorso 21.03.2012, data in cui componenti delle forze armate hanno preso il potere detenuto da un governo democraticamente eletto, si sono verificati numerosi incidenti e gravi violazioni dei diritti umani e pesanti combattimenti che hanno provocato arresti e vittime tra i civili (si veda, Circolare del Ministero dell'Interno – Commissione Nazionale per il Diritto d'Asilo del 15.06.2012).

Pertanto, appaiono sussistere fondati e seri motivi per ritenere che l'odierno ricorrente nato e vissuto in Mali, nel caso di rimpatrio, verrebbe esposto a situazioni di grave rischio per l'incolumità personale, sicchè, tale capo di domanda deve essere accolto.

Si ritengono assorbite le ulteriori domande avanzate dal ricorrente.

Deve essere dichiarata, infine, stante la natura del procedimento, le valutazioni opinabili sottese alla decisione e la contumacia di parte resistente, l'irripetibilità delle spese di giudizio.

P.T.M.

Il Giudice, definitivamente decidendo,



riconosce in capo al ricorrente il diritto di godere di un permesso di soggiorno per protezione sussidiaria.

Dichiara irripetibili le spese di giudizio.

Catania, 16.6.2016

Il Giudice

d.ssa Cristiana Delfa

